

S a REGIONE PUGLIA

to nelle relazione nº30/0 14362 in data 14/1/2/2 1 1/6/3/3 Settore Urbanistico R gionale e Delib. G.R. N50/1/4 del 1/1/6/3/3

regolamento edilizio

		TISTI:	1	2/0	
dott.	arch.	rosario	SCF	DIVITE	81
alib.	orl.	(horas)	+1	4	CE !

B

dott ing marine CONGEDO

Ano. Regito Sphito

deliberazione consiliare N°6 oll 9-1-78 approvazione della g.p.a.

decreto di approvazione

INDICE

TITOLO I -	DISPOSIZIONI GENERALI			1
November 18	Cape I - eggs	TTO DEL REGOLAMENTO		1
Territoria de la composición della composición d	Cape II - COMM	ISSIONE EDILIZIA	11	1
	Cape III - CONC	ESSIONE	11	3
	Cape IV - ESEC	UZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE	H	12
ninelle Filia	199, med. Cours	es apparente une longe le secutio l'écono	7, 11.7	
TITOLO II -	DISCIPLINA DELLA	FABBRICAZIONE	11	14
	Cape I - ASPE	TTO DEI FABBRICATI - SPAZI INTERNI -		
	ARRE	DO URBANO	"	14
	Cape II - PRES	CRIZIONI EDILIZIE E IGIENICO-		
	EDIL	IZIE	"	20
A SALES	Cape III - NORM	E RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE	"	26
- m m 90	Cape IV - NORM	E DI BUENA CESTRUZIONE	"	26
	Cape V - USe	DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI	**	27
	Cape VI - GARA	NZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA®	"	28
		in the state of anythic supplementary and the		
TITOLO III -	SANZIONI E DISPOS	IZIONI TRANSITORIE	**	31
	Cape I - PROV	VEDIMENTI E SANZIONI	11	31
TITOLO IV -	DISCIPLINA URBANI	STICA	"	33
	Cape I - CRIT	ERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI		
	INDI	CI E PARAMETRI	11	33

DISPOSIZIONI GENERALI

Cape I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'attività cestruttiva edilizia, le altre attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano e territoriale e le lettizzazioni di aree a scope edilizio nel territorio del Comune, sono di sciplinate dal presente Regolamento, dalle norme e prescrizioni contenute nelle cartegrafie e tabelle cestituenti il P.d.F., dalla Legge Urbanistica I7 agosto 1942 n. 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967 n.765, dalla legge 22.10.1971 n.865, modificata ed integrata dalla legge 28.1.1977 n.10, nonchè dalle altre leggi e regolamenti vigenti e applicabili in materia.

Cape II - COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia è composta:

- a) dal Sindace e da un Assessere delegate che la presiede, assistite da un Segretarie di sua fiducia;
 - b) da un Ingegnere e da un Architette, designati dal Consiglio Comunale tra una terna proposta dai relativi ordini professionali:
 - c) da un Geometra residente nel Comune, designate dal Consiglio Comuna le tra una terna proposta dal relativo ordine professionale;
 - d) da due Censiglieri Cemunali, une della maggieranza e une della mine ranza, designati dal Censiglie Cemunale;
 - e) dai membri di ufficie:
 - 1) Cape dell'Ufficie Tecnice Cemunale;
 - 2) Ufficiale Sanitarie cemunale;
 - 3) Delegate del Seprintendente ai menumenti e gallerie competente per territorio;
 - 4) Rappresentante dei VV.FF.

Per gli affari di speciale impertanza il Sindace può invitare ad assi stere alle udienze, con voto consultivo, anche altre persone notoriamente e sperte nei problemi trattati.

I Commissari di nomina consiliare durano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di una volta consecutivamente.

Il Commissario di nomina consiliare che cessi dall'ufficio prima della

seadenza del triennie viene sestituite sempre mediante nemina censi liare ed il sestitute resta in carica fine al compimente del triennie per il quale era state neminate il Commissarie sestituite.

I Commissari di nomina consi liare decadono dalla carica quando risultamo assenti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.

La decadenza, su richiesta del Sindace, è dichiarata dal Consiglio Comuna le che provvede per la setituzione.

Art. 3 - ATTRIBUZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia dà parere al Sindaco:

- a) sull'interpretazione del presente Regelamente;
- b) su tutte le questioni di carattere urbano ed edilizio riguardanti il territo rio comunale;
- e) sui pregetti delle epere seggette a concessione;
- d) in via preliminare sui pregetti di massima relativi ad epere di particelare impertanza;
- e) su eventuali direttive per la esecuzione dei lavori.

La Commissione esprime parere sulla legalità formale delle opere proposte, sulla coerenza, decoro, ambientazione delle opere, nel rispetto della espressione artistica, al fine del miglioramento funzionale e formale dell'abitato.

Art. 4 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione si riumisce almene una volta al mese, su convecazione serit

Per la validità delle adunanze devene intervenire almene la metà più une dei componenti tra i quali il Presidente e il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità pre vale il voto del Presidente.

Il Presidente può designare tra i Commissari i relatori sui singoli progetti.

Le adunanze nen sene pubbliche.

La Commissione ha facoltà di sentire durante l'adunanza i progettisti per avere chiarimenti sui progetti settoposti al suo esame.

Tutti i pregetti, prima dell'esame da parte della Commissione Edilizia, devranno essere previamente esaminati, con accurata istruttoria, dall'Ufficio Tecnico Comunale, per accertare la rispondenza tra previsioni di pregetto, prescrizioni e medalità di cui al presente Regolamento.

Il Cape dell'Ufficie Tecnice Comunale, di concerte con l'Ufficie Sanita rie per il controlle delle norme sanitarie ed igieniche, emetterà, previamen te, parere scritte per ciascun progette, circa la rispendenza di cui sepra; trasmetterà quindi l'elaborate ed il rescritte al relatore del progette, tem pestivamente designate dal Presidente della Commissione Edilizia.

I Componenti della Commissione Edilizia non potranno presenziare all'e same ed alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati, ed in cui sia no comunque interessati.

L'esservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.

Le funzioni del Segretario della Commissione Edilizia saranno disimpe gnate dal Segretario Comunale o da altro impiegato del Comune all'uopo delega to dal Segretario Capo, per redigere e controfirmare i verbali delle adunanze.

I precessi verbali delle adunanze sene scritti in appesite registre e de vene centenere la metivazione, almene in forma semmaria, del parere date.

I processi verbali vengono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Del parere della Commissione il Segretario riferisce sommariamente sul l'incarice relative ad egni demanda esaminata ed appene sul relative progette la dicitura: "Esaminate dalla Commissione Edilizia...." completando con la data e la firma del Presidente e di un Commissario.

Cape III - CONCESSIONE

Art. 5 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE

Ogni attività compertante trasfermazione urbanistica ed edizia del ter ritorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione dello opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco ai sensi della legge 28.I.1977 n.IO e alle prescrizioni procedurali e tecniche del presente Regola mento.

In particelare sene seggette a cencessiene:

- a) lettizzazione di aree a scope edificatorio;
- b) opere di urbanizzazione;
- e) nueve costruzioni;
- d) ampliamenti, sepraelevazioni, ricostruzioni anche parziali;
- e) trasfermazioni alla distribuzione interna, restaure, riattamente di fabbri cati;
- f) medifiche di destinazione d'use;

- g) medifiche nell'ubicazione di costruzioni trasferibili;
- h) demelizieni;
- i) depositi su aree scoperte;
- 1) occupazioni su aree di suele pubblice;
- m) cestruzione, restaure, medifica, demelizione e ricestruzione di: muri di cinta, cancellate, recinzioni prespicienti spazi di use pubblice, chieschi permanenti e prevvisori;
- n) scavi, rinterri, muri di sestegne e rilevati in genere, fegnature, acquedet ti;
- e) cappelle, edicele e menumenti funerari in genere;
- p) abbattimente di alberi in parchi e giardini privati ed in complessi albera ti di valere ambientale;
- q) apertura e medifica di accessi privati sulle frenti stradali e su aree pub bliche;
- r) cestruzione e trasfermazione di vetrine, collecamente di insegne, mestre, cartelli ed affissi pubblicitari ed indicatori, lumi, memerie, menumenti, costruzione di tettoie, pensiline, verande e tende all'esterne degli edi fici, anche prevvisorie, in lueghi pubblici, aperti e prespettanti lueghi pubblici;
- s) esecuzione di manutenzione straordinaria, qualora comperti installazioni di ponteggi e scale mebili e penti velanti;
- t) installazione di condutture elettriche, telefoniche, di gas, ecc. sia da parte di privati che di Società concessionaria, nei suoli pubblici e privati e negli esterni di edifici esistenti;
- u) rivestimenti, decorazioni e tinteggiatura di edifici.

Art. 6 - OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE

Non è richiesta l'autorizzazione mediante concessione per i seguenti la veri, sempre che non debbane essere eseguiti in stabili dichiarati, a norma di legge, di interesse artistico e storico:

- a) demelizione e costruzione di pavimenti interni;
- b) celeriture e decerazioni interne, e in genere laveri di manutenzione inter na, che nen comportine vafiazione alcuna alla disposizione dei locali;
- e) spurge, sestituzione e restaure di deccionate, fegne interne, fegneli, pez zetti, fesse settiche e biologiche già esistenti;
- d) impianti di servizi accessori come illuminazione, energia industriale, te

lefene, riscaldamente, ventilazione, ascensori, mentacarichi di epere ineren ti, salve l'esservanza delle disposizioni di legge e contenute in regelamen ti specifici, e sele nel case che tali impianti nen compertine l'esecuzione di opere visibili dall'esterne.

Art. 7 - LAVORI ESEGUIBILI D'URGENZA

Petranne essere eseguite senza demanda preventiva le sele epere prev visionali di asseluta urgenza indispensabili per evitare imminenti periceli e danni, ferme restande l'ebblige per il preprietarie di darne immediata ce municazione al sindace e di presentare sellecitamente la demanda per l'ette nimente della concessione di cui al precedente art. 5.

Art. 8 - DOMANDA DI CONCESSIONE DI EDIFICARE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA -

PROGETTO ED ALLEGATI

La demanda di concessione per eseguire laveri di cui al precedente art.5, redatta in carta da belle e firmata dal preprietarie e da un sue rappresen tante autorizzate, e dal pregettista, deve essere indirizzata al sindace.

Nella domanda devranne risultare esplicitamente:

- a) l'impegne di esservare le norme del presente regelamente edilizie e le leg gi vigenti;
- b) l'elezione di demicilie nel Comune da parte del proprietario;
- c) l'impegne di comunicare prima dell'inizio dei lavori il nome del diretto re dei lavori, del costruttore e dell'assistente e di denunciare entre gli ette giorni successivi eventuali cambiamenti, sette pena, in case di ina dempienza, della decadenza di ufficio della concessione. Progettista e di rettore dei lavori, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge per le varie categorie professionali, debbono essere iscritti in albi o collegi professionali della Repubblica;
- d) l'eventuale designazione, da parte del proprietario, della persona ed en te al quale devrà essere intestata la concessione:

Per le epere edilizie, a cerrede della demanda di cui all'art.5, è ri chiesta la presentazione dei seguenti elaborati in triplice cepia:

- a) ceregrafia in scala nen inferiere a I: 5.000 cen stralcie delle strumente urbanistice vigente;
- b) planimetria quotata della località, in scala non inferiore ad I: 2.000,

- 0 -

estesa per un raggio di almeno m.40, riportante la precisa ubicazione del l'opera, la larghezza delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, gli estremi catastali degli immobili e lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive;

- e) planimetria del lette in scala non inferiore ad I: 500 con l'indicazione della sistemazione delle aree circostanti, delle opere di giardinaggio, delle recinzioni, delle eventuali aree per parcheggio o rampe di accesso ai locali interrati;
- d) i prespetti, le piante di egni piane e della copertura, cen l'indicazione delle sevrastrutture (velumi tenici), e sezioni verticali quetate nel numero necessario alla completa comprensione del funzionamente interno dell'edificio, nella direzione della linea di massima pendenza, riferita a determinati punti fissi, per un'estensione a monte e a valle di m.20, cen l'indicazione dell'andamente del terreno prima e dopo la prevista si stemazione, il tutto in scala non inferiore a I: 100.

Ogni disegne deve essere quetate nelle principali dimensioni; devene essere cioè, indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singeli piani e quelle tetali dell'edificio. Nel caso di divergenze fra quote e dimensioni grafiche, faranno fede le quote nu meriche.

L'Amministrazione si riserva la faceltà di richiedere particelari costrut tivi e decerativi in scala maggiere, nonchè fotografie, disegni e plastici che siane ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata.

Il pregette devrà essere ineltre cerredate da una relazione cen la de scrizione delle strutture pertanti, dei materiali e celeri da impiegare nel le finiture esterne dei fabbricati, dalle schema dettagliate del rifernimen te dell'acqua petabile e delle scarice delle acque bianche e nere.

I disegni e gli allegati al pregette, convenientemente piegati, devran no avere le dimensioni di em.2I x 3I.

Nei pregetti di sistemazione, ampliamente e restaure di fabbricati, sa ranne indicate in gialle le demelizioni e gli scavi, in resse le nueve epere.

I pregetti di zene verdi attrezzate, di menumenti, di elementi decerati vi e reclamistici, devranne illustrarne l'ambientamente ed essere redatti, per quante pessibile, in analegia cen quelli edilizi.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di licenze

concernenti varianti di progetti già approvati.

Si devrà ineltre, prima del rilascie della concessione, far pervenire:

- a) il parere faverevele del Comando dei Vigili del Fueco per le opere di com petenza;
- b) il parere favorevole della Sovrintendenza ai Monumenti nel caso il proget to riguardi opere ricadenti entro il perimetro della zona A o edifici vin colati dalla predetta Sovrintendenza.

L'Amministrazione Comunale rilascerà al presentatore una ricevuta intestata al proprietario, dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione e tutti gli altri dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda.

Art. 9 - ISTRUTTORIA PRELIMINARE DEI PROGETTI

L'istrutteria preliminare dei pregetti deve essere compiuta entre 20 gierni dagli uffici comunali competenti. Entre tale termine petranno essere richiesti eventuali elaborati e documenti insufficienti o mancanti.

La presentazione della suddetta documentazione integrativa comporterà l'apposizione di una nuova data sulla domanda di concessione e sulla relativa ricevuta.

Da tale nueva data avrà inizio il termine di legge per il rilascio del la concessione.

Art. 10 - CONCESSIONE DI EDIFICARE

Il Sindace, sentite il parere della Commissione Edilizia, dichiara approvate e respinte il progetto dandone notizia all'interessato nei termini di legge, metivando l'eventuale diniego.

In case di apprevazione sone richiesti i seguenti ulteriori documenti ed adempimenti:

- calceli statici in triplice cepia, di cui una in belle, delle strutture in cemente armate della cestruzione in eggette, firmati da un ingegnere ed ar chitette e geemetra, iscritti ai rispettivi Albi prefessionali, seconde le competenze fissate dalla legge, per ciascuna dei sepraelehcati prefessionisti;
- versamente alla Cassa di Previdenza Ingegneri ed Architetti e alla Cassa di Previdenza Geometri, del contribute previste dalle apposite leggi vigenti;
- dichiarazione dell'incremento di valore delle aree fabbrigabili, secondo la legislazione vigente.

Per i pregetti approvati se ne auterizza l'esecuzione, condizionata e ne alla esservanza di speciali medalità, mediante il rilascio della conces sione, alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di pregetto de bitamente vistata.

La concessione comporta la corresponsione di un contribute commisurate all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonchè al costr di costruzione.

L'eventuale dissense del Sindace dal parere della Commissione Edilizia deve essere motivate.

Copia della concessione deve essere inviata alle Autorità competenti per territorio e per materia, pubblicata secondo le disposizioni vigenti.

Nelle concessioni deve essere annotate l'eventuale parere difforme del la Commissione Edilizia.

Dell'avvenute rilascie della concessione viene data notizia al pubbli co mediante affissione per la durata di quindici giorni consecutivi nel l'Albo Preterio del Comune, con la specificazione del titolare e della loca lità nella quale la costruzione deve essere eseguita.

L'affissione non fa decerrere i termini per la impugnazione.

Chiunque può prendere visione, presse gli Uffici Comunali, della conces sione e dei relativi atti di progetto e ricorrere contre il rilascio della concessione in quanto in contrasto con le disposizioni di legge o dei rege lamenti e con le prescrizioni urbanistiche.

La determinazione del Sindaco sulla domanda di concessione deve essere notificata all'interessato non altre 60 giorni dalla data di ricevimento di decumenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.

Scadute il termine di 60 gierni senza che il Sindace si sia prenunciate l'interessate ha diritte di ricerrere centre il silenzie rifiute, ma nen può comunque dare inizie ai laveri.

Art. 11 - VALIDITA' ED EFFICACIA DELLA CONCESSIONE DI EDIFICARE

L'approvazione dei progetti e l'autorizzazione ad eseguirli sono conces se, in egni caso, setto riserva dei diritti di terzi, ed entre i limiti e set to la piena esservanza di tutte le norme legislative e regelamentari che di sciplinane l'attività edilizia.

La concessione è personale ed è valida esclusivamente per il proprieta rio dell'immebile al quale è intestata, salve il caso previsto al precedente Art.8/d.

In case di trasferimente dell'immebile, gli eredi cessionari ed aventi

causa devene chiedere la variazione della intestazione al Comune, che accer tatane la validità e la legittimità, provvederà a rilasciare una nuova conces sione in sostituzione dell'altra che verrà dichiarata esplicitamente decadu ta.

La concessione non incide sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi agli immebili realizzati per effetto del sue rilascie ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della legge 28.I.1977 n.IO e le sanzioni previste dall'art. I5 della stessa legge. Resta ferme inoltre il disposte di cui al penultime comma dell'art. 31 della legge 17 agoste 1942 n.1150.

Per quante non previste nel presente articole si fa riferimente all'art.
4 della legge 28.1.1977 n.10.

Art. 12 - DURATA, DECADENZA, RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI EDIFICARE

La concessione di edificare ha la durata di un anne, e si intende deca duta quando, ad un anno dal rilascio, le opere a cui si riferisce risultino non iniziate o sospese da più di 180 giorni.

Prima della decadenza dei termini suddetti potrà essere richieste, una tantum, il rinneve della concessione che il Sindace sentite il Tecnico Comu nale, petrà concedere anche senza il rinneve della documentazione prescritta per il rilascio.

L'auterizzazione deve intendersi nulla e la concessione revocata senza alcuna particolare formalità, nei seguenti casi:

- a) quande risulti che il Direttere dei laveri indicate nen abbia assunte l'ef fettiva direzione, l'abbia abbandonata, e sia state sestituite senza che ne sia stata data nei termini, la prescritta comunicazione al Comune;
- b) quande l'autorizzazione risulti ettenuta in base a disegni di pregetti al terati, nen rispondenti al vere e nen riflettenti l'effettive state di fatte esistente all'atte dell'inizio della costruzione;
- c) quande il titelare dell'autorizzazione contravvenga a dispesizioni genera li ed alle condizioni inserite nella concessione ed esegua varianti al progette approvate senza averne ettenuta autorizzazione preventiva a norma del precedente art.12. Le opere cui si riferisce la concessione deb bene comunque essere ultimate entre tre anni dal lere inizio.

Art. 13 - VARIANTI AL PROGETTO

Qualera si manifesti la necessità di varianti, gli interessati pessene

presentare i relativi progetti che sono assoggettati alla procedura di approvazione seguita per il progetto originario.

Resta stabilite che con la determinazione del Sindace sul pregette di variante non si medificano in alcun mede i termini di validità e di decaden za previsti per il progette originario.

La presentazione di varianti è ammessa anche in corso d'opera; in queste case, qualera entre 60 giorni dalla data di presentazione del progetto di variante, il Sindace non adotti alcuna determinazione in merito, il progetto originario conserva la propria validità ed efficacia ad ogni conseguente ef fetto e la ripresa dei lavori già previsti nel progetto originario equivale ad esplicita rinuncia alla variante stessa.

Art. 14 - DEROGHE

Mei casi e nei medi previsti dalle vigenti leggi il Sindace, sentita la Commissione Edilizia, può concedere la concessione in derega a norma del pre sente Regolamento e del vigente strumento urbanistico.

Non sono derogabili le norme relative ai rapporti di copertura ed agli indici velumetrici e alla destinazione di uso.

Art. 15 - RESPONSABILITA'

Il preprietarie, il titelare della cencessione, il pregettista, il Diret tere dei Laveri, il titelare della Impresa costruttrice, sone tutti responsa bili, nei limiti delle leggi vigenti, e ciascune per la parte di sua competen za, dell'inesservanza delle norme generali di legge e regelamenti e delle me dalità esecutive prescritte nella concessione.

Art. 16 - LOTTIZZAZIONI

La lettizzazione petrà essere proposta dal proprietario e dai proprieta ri, se questi sono d'accorde; in tal case la domanda di concessione, firmata da tutti i proprietari interessati e da loro legali rappresentanti, deve es sere presentata al Sindaco, con il progetto di lettizzazione in triplice co pia, redatto secondo le norme sotto elencate.

Il Sindace ha facoltà di invitare i preprietari delle aree comprese en tre una determinata zona a presentare, entre 120 gierni dall'invite, un pre gette di lettizzazione fra di lere concerdate che assicuri una razionale uti lizzazione dell'area complessiva. In case di mancato accorde, il Sindace di sperrà un piane di lettizzazione d'ufficie e le netificherà ai proprietari.

Se i proprietari non lo accetteranno entre 30 giorni dalla notifica, il Sindace procederà ai sensi dell'Art. 28 della Legge 17 agosto 1942 n.1150, modificato ed integrato dall'Art. 8 della Legge 6 agosto 1967 n.765.

Il progetto dovrà essere redatto da Architetti ed Ingegnericiscritti ai relativi Albi Professionali, ed è composto di:

- a) estratte autentice di mappa ed eventuale tipe di frazionamente, rilascia te in data non anteriore a sei mesi con tutte le indicazioni atte al ri conoscimente della località;
- b) planimetria dello stato di fatto, in rapporto non inferiore ad 1; 2.000 con indicazione delle proprietà confinanti, altimetria generale con equidistanza di un metro e quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberature ad alto fusto, manufatti, impianti particelari qua li canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti, ecc., e con tutti i dati atti a definire la completa visione della zona;
- e) la mappa della zona nel rapporte di almene 1: 5.000 con la localizzazio ne dell'insediamente nelle strumente urbanistice vigente, con la indica zione delle strutture e infrastrutture e dei servizi esistenti e program mati;
- d) la planimetria generale dell'intere territorie eggette del piane di inse diamente nel rapporte di almene 1: 1.000 indicate:
- 1) la rete viaria automobilistica e pedenale, con assi stradali, raggi di curvatura, dettagli dei cigli, dei marciapiedi, delle pavimentazioni, delle illuminazioni stradali, delle recinzioni ed illuminazioni dei letti e simili;
- 2) la delimitazione delle aree destinate alle sport ed alle svage con la in dicazione di tutti gli impianti e le attrezzature ad esse relative;
- 3) la delimitazione delle aree destinate ai servizi ed al verde pubblice;
- 4) la posizione di tutti gli edifici pubblici e privati con le relative al tezze e la indicazione delle loro destinazioni;
- e) la planimetria generale nel rapporte almeno 1: 1.000 degli impianti tec nelegici (rete elettrica, idrica, e fegnante) previsti al servizio del la lettizzazione con il loro dimensionamento);
- f) una relazione generale dettagliata illustrante per tutto il piano di let tizzazione:
- 1) l'impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dallo strumento urbanistico vigente;

- 2) le soluzioni architettoniche con particolare riferimento ai materiali di finimento esterno ed alle coperture;
- 3) la precisazione dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini interni, dell'indice di fabbricabilità, delle altezze massime, dei particelari ebblighi di esecuzione, da parte di privati, se esistene, di recinzione, illuminazione, sistemazioni esterne e simili e di quante al tre misure si ritenga eppertune adettare;
- g) il teste della convenzione da redigere secondo le vigenti norme di legge che dovrà essere stipulata tra il Comune ed i proprietari e della quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti.

Il rilascio della concessione avviene con la ratifica delle convenzioni, dalla data della quale decorrono i termini entre i quali l'autorizzazione può essere utilizzata.

Per tale rilascio vanno applicate le norme di cui all'art. 8 della leg ge 6.8.1967 n.755, e di cui agli articoli 7,8 e 11 della legge 28.1.1977 n.10.

Cape IV - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

Art. 17 - INIZIO DEI LAVORI

Il termine per l'inizio dei laveri non può essere superiore ad un anno.

Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni devranno atte

nerzi agli allineamenti ed ai capisaldi altimetrici che, entre quindici gior

ni dalla richiesta, saranno indicati e fissati dal Tecnico Comunale prima

dell'inizio della costruzione, in apposito verbale che devrà essere redatto

in doppio esemplare firmato, ciascuno, dalle due parti.

In tale verbale devrà risultare la quota della fegnatura pubblica nel punto di allaccie relative.

In tale occasione e sempre nel medesimo verbale il titolare della conces sione deve dichiarare la data di effettivo inizio dei lavori.

Per la consegna in site dei punti di queta e di allineamente e per tutti gli altri controlli sulla esecuzione dei lavori, il titolare della concessione deve fornire gli operai e gli attrezzi occorrenti e prestarsi a tutte le operazioni che gli verranno indicate dagli incaricati, comprese il pagamento delle eventuali tasse.

Art. 18 - CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI E VIGILANZA DELLE COSTRUZIONI

La cerrispondenza delle medalità di esecuzione dei laveri autorizzati alle nerme dettate dalle leggi vigenti e dal Regolamento edilizio, ed a quel

- 17 -

le indicate nella concessione nonchè ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la concessione, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comu ne a mezzo dei suoi funzionari ed Agenti.

A tal uopo la concessione ed i disegni recanti la approvazione devranne essere costantemente tenute a disposizione dei suddetti funzionari sul luego della costruzione, fine a che l'opera non sia stata ultimata.

Nella eventualità di interruzione dei lavori per qualdiasi causa, il proprietario devrà darne avviso, entre le 48 ere successive al Sindaco, il quale, sentito il Tecnico Comunale, disporrà di provvedimenti necessari per assicurare, durante la interruzione stessa, la pubblica incolumità ed igiene e il pubblico decoro dandone comunicazione scritta all'interessato.

Tali provvedimenti devranne essere attuati a cura e spese dell'intesta tario della concessione.

Tutti gli addetti alla vigilanza sulla costruzione hanno diritto al li bero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

Si richiamane espressamente:

- le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza delle opere provvigionali di qualsiasi tipo, dell'use dell'energia elettrica, dei combustibili e dei macchinari;
- le norme riguardanti la prevenzione degli incendi;
- l'ebblige a termine di legge, della denuncia di eventuali ritrevamenti ar cheelegici e artistici durante i lavori di demolizione e sterre;
- la respensabilità relativa ai danni e melestie a persene e cese pubbliche e private in dipendenza dei laveri.

I competenti uff ici possono effettuare sopralueghi, controlli e cellau di e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legislative e rege lamentari, e, in caso di recidiva, chiedere la sospensione dei lavori e la chiusura dei cantieri, secondo le modalità di legge.

Art. 19 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DICHIARAZIONE DI ABITABILITA' E DI AGIBILITA'

Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere proregate, con provvedimente motivate, solo per fatti estranei alla volontà del concessio

narie, che siane sepravvenuti a ritardare i laveri durante la lore esecuzie ne. Un periode più lunge per l'ultimazione dei laveri può essere concesse esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare e delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, evvere quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamente sia previste in più esercizi finan ziari.

Qualera i laveri non siane ultimati nel termine stabilite, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal case la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

Per gli edifici nuovi e trasformati destinati alla abitazione, ad eser cizi industriali e commerciali, alle spettacele e comunque al ricevimente ed alla permanenza e di derrate commerciali e sestanze pericelese, ricevere di animali, ecc., è necessaria l'autorizzazione di abitabilità e di agibilità prima che ne sia in qualsiasi mede iniziato l'use e previe cellaude statice.

Il preprietarie devrà prevvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori, chiedende la visita del Tecnice del Comune, dell'Ufficiale Sanitario per il rilascio della dichiarazione di abitabilità e di agi bilità.

Constatata l'esservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie, e par ticelarmente di quelle contenute nel presente Regolamente, nelle Leggi Sani tarie e nella concessione, petrà essere rilasciata la dichiarazione di agi bilità e di abitabilità.

Eventuali riduzioni di questo periodo possono essere concesse dall'Uf ficiale Sanitario, previa misurazione del gradi di umidità, o quando siano stati usati sistemi costruttivi che comportino impiego in cantiere di mal te o conglomerati, e quando l'ultimazione avvenga all'inizio del periodo estivo.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

Capo I - ASPETTO DEI FABBRICATI - SPAZI INTERNI - ARREDO URBANO

Art. 20 - CAMPIONATURE

E' faceltà della Commissione Edilizia di richiedere in sede di esame dei pregetti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientale o paesistico, i campioni delle tinte o dei rivestimenti.

In egni case è ebbligatorie il tempestive deposite in cantiere dei cam

pieni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire alle auterità di con trelle la verifica della cerrispendenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progette approvate e nella concessione.

Art. 21 - ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Gli edifici sia pubblici che privati e le eventuali aree a servizi degli stessi, devene essere progettati, eseguiti e mantenuti in mode da assicurare l'estetica ed il decore dell'ambiente.

Nelle nueve costruzioni e nelle medificazioni di edifici esistenti, tut te le pareti prespettanti su spazi pubblici e privati, anche interni dell'edi ficio, e tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, ecc.) deve no essere realizzati con materiali a cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione degli stessi nel tempo.

Nelle pareti esterne come sepra definite, è consentite sistemare tubi di scarice, canne di ventilazione e canalizzazione in genere purche il progetto preveda una lore sistemazione che si inserisca armenicamente e funzionalmen te nelle pareti con precise carattere architettonice.

Ogni preprietarie ha l'ebblige di mantenere il preprie edificie e tutte le pareti di esse in state di nermale conservazione, in relazione al decere ed all'estetica dello ambiente.

Nella celeritura delle pareti dei fabbricati e dei muri comunque visibi li da spazi pubblici, nonchè gli anditi, sone vietate le tinte che possone effendere la vista ed ingenerare escurità e deturpare l'aspette dell'ambien te.

Quando sulle frenti delle case, degli edifici e dei muri di uniforme ar chitettura e fermanti, in complesse, un sole corpe architettenice, apparte nenti ad une e più preprietari, si abbiane ad eseguire restauri e celeramen ti parziali, si deve fare in mede che essi nen rempane l'unità e l'armenia delle medesime.

Qualera le tinte dei prespetti di fabbricati e di muri di cinta nen pre sentine un aspette decerese e sene deterierati, il Sindace erdinerà una nueva celeritura fissande un cengrue termine per l'esecuzione.

Ogni proprietario ha l'obblige di eseguire tempestivamente i lavori di riparazione, intenacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni.

Quando le frenti di un fabbricate sono scenvenienti ed indecerese, il Sindace, sentita la Commissione Edilizia, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entre un termine non superiore a mesi tre, decerso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio.

Per il recupere delle spese relative si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

Art. 22 - AGGETTI E SPORGENZE

Negli edifici e sui muri frenteggiati il suele pubblice e di use pub blice, sene vietati:

- a) aggetti e sporgenze superiori a cm.5 fino alla altezza di mt. 2,50 dal piano del marciapiede, ed aggetti superiori a cm.20 fino alla queta con sentita per i balconi;
- b) perte, gelesie e persiane che si aprene all'esterne ad un'altezza infe riere a mt. 2,20 dal piane stradale se la strada è fernita di marciapie de, e di mt. 2,50 se la strada ne è priva.

Le zeccele dei fabbricati nen petrà eccupare nessuna parte del suele pubblice.

E' in faceltà del Sindace di consentire speciali concessioni a derega delle precedenti disposizioni per edifici pubblici e destinati al culte e manumentali.

Le spergenze chiuse ed i balconi chiusi aggettanti sulle fronti degli edifici, sia verse spazi pubblici che privati, non devene costituire limita zione visuale laterale per gli edifici finitimi e contigui e devene, pertan te, distare dal confine, in preiezione erizzentale, almene mt.3; e assoluti e in media in case di pareti inclinate.

I balconi aperti e le pensiline aggettanti su suele private petranne avere un aggette pari ad 1/3 della distanza del fabbricate dal confine, ammes sa dalle norme tecniche di attuazione.

Balceni sia aperti che chiusi e pensiline, nen sene censentiti al di sette dell'altezza effettiva di mt. 3,50 dal marciapiede rialzate purchè ta li parti aggettanti nen spergane su suele pubblice eltre mt. 1,20 e purchè nen superine la larghezza del marciapiede rialzate. Nel case di marciapiede nen rialzate l'altezza minima sul marciapiede di dette parti aggettanti deve essere di mt. 4,00.

Tali altezze vanne misurate in cerrispondenza del punte più basse del profile dell'aggette.

E' consentita la spergenza di cm. 30 per i balconi costruiti ad un'al tezza, determinata come sopra, superiore a mt. 2,50 dal marciapiede. La spergenza dei balconi eltre a dever essere properzionata secondo le regole archi

tetteniche, sarà limitata dall'ampiezza della strada in mede da nen essere superiore ad un seste della larghezza della via.

Nelle strade sia automebilistiche che pedenali di larghezza inferiere a mt.6, la cestruziene dei balceni chiusi è vietata.

Art. 23 - INTERCAPEDINI

Il Cemune può concedere striscie di terrene pubblice per la creazione di intercapedini purche si riservi la faceltà di use per il passaggio di tu bazioni, cavi ed altre e purche dette intercapedini siane lasciate completa mente libere. Le griglie di aereazione eventualmente aperte sul marciapiede devene presentare resistenza alla rueta di automezzo, e devene avere carat teristiche tali da non cestituire pericolo per i pedeni. Dette intercapedini devene essere praticabili per i locali interrati, con cunetta di cm.50 più prefenda della queta minima del pavimente del vano.

Art. 24 - CORTILI E CHIOSTRINE A CONFINE DI PROPRIETA*

E' concessa la costruzione di cortili e chiestrine sul confine di altre proprietà, in mede da realizzare la comunione con quelli già realizzati dal confinante, purchè si verifichino le seguenti circostanze:

- a) deve venire conclusa fra i confinanti, a lere spese, una convenzione lega le, dalla quale risulti che le future costruzioni devranno coordinarsi con quelle già eseguite o previste;
- b) devranne essere seddisfatte le cendizioni di area minima e di distanza mi nima stabilite nei successivi paragrafi, tenuto cente della massima altez za che petrebbere raggiungere sulla linea di cenfine le costruzioni secondo le norme del presente Regelamento; e ciò alle scope di non creare servitù sui fondi vicini e non pregiudicare in alcun medo le possibilità cestruttive dei confinanti (vedi Art.32);
- c) ferme restande l'ebblige del rispette delle nerme fissate per i certili e chiestrine dal presente Regelamente, è possibile pregiudicare la pessi bilità cestruttiva dei confinanti, stabilende la pesizione del certile e della chiestrina sul confine a carice delle due e più proprietà e di una sela di esse, ma, in tal case la cestruzione della servitù deve essere re gelarmente stipulata e trascritta con convenzione.

Art. 25 - ARREDO URBANO: VETRINE, INSEGNE, ISCRIZIONI, ANTENNE L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotogra fie, cartelli pubblicitari, ecc., è subordinata, in tutto il territorio comu nale, a concessione da parte del Sindaco.

Gli interessati devranne farne regelare richiesta presentande un disegne firmate da cui risulti definita l'epera che si vuele realizzare, cen la pre cisione, attraverso eppertuni dettagli, dei materiali e colori impiegati, non chè di egni particelare cestruttive. Devrà ineltre, essere dimestrate attra verse schizzi prespettici e fetementaggie, le'inserimente dell'epera nell'am biente architettenice e paesistice.

E' tassativamente vietata egni epera e iscrizione che nuoccia al decere dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri e cepra elementi architettenici e limiti la visuale di sfendi paesistici.

L'installazione devrà essere fatta in egni case in mede da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

In case di riparazione e medifiche di marciapiedi e del piane stradale che richiedane la temperanea rimezione di mostre, vetrine e altri eggetti eccupanti il suele e le spazio pubblice, gli in teressati sone ebbligati ad eseguire la rimezione e la ricellecazione in site, con le modifiche resesi necessarie, a tutte lere spese e responsabilità.

eve non ottemperine, il Sindace petrà erdinare la rimezione d'ufficie a lere spese.

Negli edifici sulla cui cepertura siane installate e debbane installar si più antenne radio e televisive, il Sindace ha la faceltà di prescrivere una unica antenna centralizzata.

Il rilascie della concessione per le opere di cui ai comma precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli, sarà subordinata al nulla -osta dell'autorità competente, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Tutte quante cestituisca e cempleti la decerazione architettenica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mestre, i graffi ti e qualsiasi altra epera di carattere ernamentale e che abbia ferma e in teresse sterice nen petrà essere aspertate, spestate e cemunque medificate senza la preventiva autorizzazione del Comune, e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dalla Sevrintendenza ai Menumenti.

Quando non nuocciano al libero transito e non impediscano la visuale in danno dei vicini il Sindaco può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l'esservanza delle condizioni che riterrà epportune caso per ca

se, l'apposizione a perte e finestre di tende aggettanti sulle spazio pubbli

Le tende, le lere appendici, ed i lere meccanismi non possene essere si tuati ad altezza inferiore a mt. 2,20 dal marciapiede. Sone vietate le appen dici verticali anche in tele e frangia che scendane al di sette di mt. 2,20 dal suele, salve casi speciali in cui una minere altezza, a giudizie del tec nice comunale, non nueccia al decere della lecalità nè alla libertà di tran site e visuale.

Nel case di demelizione e trasfermazione di immebili, il Sindace petrà antichi prescrivere che gli eggetti\(\formaller\) se pramenzionati, anche se di proprietà privata, siane convenientemente collecati nel nuovo edificio e in lueghi pressimi e conservati in raccolte aperte al pubblice, e effettuare tutti i rilievi e calchi che ritenga eppertuni nell'interesse della cultura pubblica.

Art. 26 - PARCHEGGI PRIVATI

Nelle nueve cestruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle cestruzioni stessen debbene essere conservati spazi per parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato per egni 20 metri cubi di cestruzione.

Art. 27 - NUMERI CIVICI

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e del le targhe e tabelle indicanti il nome delle vie e delle piazze.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stra dali sone, a nerma di legge, a carico del Comune.

I preprietari dei fabbricati su cui sone appesti numeri civici e targhe sene tenuti al ripristine quande siane distrutti e danneggiati per incuria e fatti ad essi imputabili.

Il preprietarie è tenute a ripredurre il numere civice in mede ben visi bile sulle mestre e tabelle applicate alle perte quande queste occupine inte ramente la parte della parete all'uepe destinata.

In case di demelizione di fabbricati che non debbane essere più ricestrui ti e di seppressione di perte esterne di accesse il preprietario deve netifi care al Sindace i numeri civici degli ingressi che saranno seppressi.

In case di cestruzione di nuevi fabbricati e di aperture di nueve per te esterne di accesse per medificazione ai fabbricati esistenti, il proprie tarie deve demandare al Comune il numero civico e provvedere a collecare a sue spese la relativa targhetta giusta tipo approvato dal Comune.

Qualera il preprietarie nen preceda alla riproduzione del numero civico nel mede prescritto e nen le ripristini se distrutto e mancante e danneggia te, vi prevvede d'ufficie il Comune, previa l'intimazione, a totale carico del proprietario.

Cape II - PRESCRIZIONI EDILIZIE E IGIENICO-EDILIZIE

Art. 28 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Sene lecali di abitazione quelli in sui si svolge la vita, la permanen za e l'attività delle persone.

- A 1 Seggierni, pranze, cucine e camere da lette pesti in edifici di abita ziene sia individuale che cellettiva;
 - uffici, studi, aule scelastiche, sale di lettura, gabinetti medici.
- A 2 negezi di vendita, sale di espesizione, sale di riunione, sale da gio ce, palestre;
 - laberateri scientifici e tecnici, servizi igienici di edifici di cura e espedalieri;
 - efficine meccaniche, laberateri industriali di metaggie e relativi ad attività di lavere, cucine cellettive;
 - parti di auterimesse non destinate al sele pesteggie delle macchine ma deve vengene effettuate riparazioni, lavaggi, contrelli, vendite;
 - magazzini, depositi e archivi deve la permanenza delle persone è prelun gata eltre le eperazioni di carice, scarice e pulizia;
 - stalle, scuderie, limitatamente alle zone agricole.

Sene lecali accesseri quelli in cui la permanenza delle persene è limitata a ben definite eperazioni.

- S 1 servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale e cel lettiva, nei complessi scelastici e di lavere;
- S 2 a) scale che cellegane più di due piani;
 - b) cerridei e disimpegni cemunicanti quande superane i 12 mq. di super ficie e 8 metri di lunghezza;
 - c) magazzini e depesiti in genere;
 - d) autorimesse di sele pesteggie;
 - e) salette di macchinari che necessitano di avviamento e di scarsa ser veglianza;
 - f) lavanderia, stenditei e legnaie;
 - d picceli archivi;

- S 3 a) disimpegni inferiori a 10 mq.;
 - b) ripestigli e magazzini inferieri a 5 mq.;
 - e) vani scala celleganti sele su due piani;
 - d) salette macchine con funzionamento automatico, salvo le particolari norme degli Enti preposti alla serveglianza di impianto e gestione.

I lecali nen espressamente elencati vengene classificati per analegia, a criterie dell'Amministrazione su parere della Commissione Edilizia.

Art. 29 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Tutti i lecali di Cat. A devene ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni. Le finestre devene distribuire regelarmente la luce nell'am biente. Il rapporte tra le superfici della finestra e del pavimente deve es sere non inferiore a 1/8.

Le dimensioni minime dei locali deveno essere:

- lineari planimetriche ml. 2,10;
- superficiali mq. 9 (con l'eccezione di quelli destinati a negozio, di mq.30);

- cubiche me. 27.

L'altezza minima dei lecali di categoria A 1), senza che ciò pessa per tare diminuzione alla cubatura sepra indicata, può essere consentita in metri 3,00 netta; per la categoria A 2) deve essere pari ad almeno metri 3,50.

I locali di categoria S, possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili a cavedi, salvo le eccezioni delle centrali termiche.

Il rapporte tra superficie delle finestre e quella dei pavimenti deve essere non inferiore a 1/12; in nessun case la dimensione minima della fine stra può essere minore di mq. 0,4.

Le dimensioni minime dipendone dalla particolare attribuzione dei loca li; l'altezza minima consentita è di metri 2,80, con la eccezione dei loca li destinati a cantina e garage, per i quali l'altezza minima può essere con sentita fine a metri 2,50.

I lecali di categoria S.1) nen pessene avere accesse dirette da lecali di Cat.A, se nen attraverse disimpegne, salve il case di unità edilizia (appartamente, complesse, uffici, alberge, etc.) con più servizi igienici di cui almene une, deve avere le caratteristiche precedenti e gli altri accesse da lecali cui sene specificatamente attribuiti.

Negli spazi interni definiti ceme "Ampie Certile", "Certile" e"Patie", pessene affacciare ambienti di qualunque destinazione.

I cavedi, quando esplicitamente ammessi dalle norme di attuazione del P.d.E., devranno avere angeli interni compresi tra 80° e 100°, petranno areare e illuminare sele lecali di cat. A1 ed S2; nessun aggette interno petrà su

perare i 5 cm. salve la grenda che tuttavia sarà centenute in 30 cm. Il fende del cavedie devrà essere lastricate per assicurare il deflusse delle acque pievane, e l'accesse dirette dai locali comuni devrà avere una super ficie minima di mq. 13. La distanza minima media fra le pareti fronteggian ti del cavedie devrà essere di ml. 4,50.

Art. 30 - USO DEI DISTACCHI FRA FABBRICATI

I distacchi fra fabbricati pessene essere utilizzati seltante per giar dini, parcheggi, rampe di accesse a parcheggi. In egni case deve essere pre vista una efficiente pretezione dell'edificio dall'umidità del terreno e un adeguato smaltimento delle acque.

Art. 31 - CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE LURIDE

Non è consentita la costruzione di pozzi neri ed impianti di fogne per denti, bensì quella di fosse biologiche eve non sia possibile l'allacciamen te alla rete fognante.

Nella richiesta di concessione ad edificare e lettizzare aree a scope e dilizie, debbene essere proposti sistemi di convegliamente con tetale e par ziale depurazione delle acque luride eve la fegnatura non esista e non pos sa raccegliere i liquami non depurati a causa di una inefficiente sezione eppure di difficoltà di smaltimente. Sone ammissibili i sistemi di conveglia mente e depurazione costituiti da elementi prefabbricati, previo parere del l'Ufficiale Sanitario.

Art. 32 - SCALE

Nelle case di abitazione unifamiliare le rampe delle scale devranne es sere di larghezza non inferiore a mt.1,00, negli altri edifici dette rampe devranne avere larghezza non inferiore a mt. 1,20, salve che norme specifiche richiedane dimensioni maggieri.

L'ambiente delle scale deve essere illuminate e ventilate dall'esterne; le scale che servene due seli piani abitabili pessene essere illuminate artificialmente ed areati cen dispesitivi meccanici.

Art. 33 - FORNI, FECCLAI, CAMINI, CONDETTI DI CALORE, CANNE FUMARIE

Tante gli impianti cellettivi di riscaldamente che quelli singeli, nen chè gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, fecelai e camini debbene esse re muniti di canne fumarie indipendenti, prelungate per almene un metre al disepra del tette e terrazza. Le canne fumarie nen pessene essere esterne alle murature e tempagnature, esse devene essere incassate, avere le pareti liscie e pessibilmente verticali ed essere cestruite cen materiali impermea bili per evitare macchie all'esterne dei muri, e devene essere sistemate a nen mene di un metre dal cenfine. Fueri dell'abitate e per ville, può esse re censentita la canna fumaria esterna, sele se cestituente una seddisfacen te seluzione architettonica.

I camini degli impianti artigiani e industriali debbene essere muniti di apparecchiature fumivere, ricemesciute dall'Ufficiale Sanitarie, idenne ad evitare l'inquinamente atmesferice, eltre che dai Vigili del Fuece per quante di competenza.

Art. 34 - PIANI INTERRATI

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici ed a qualsiasi altro uso che comporti la permanenza an che solo diurna di abitanti, fatta eccezione per i locali della categoria S2.

Per i lecali da adibire ad auterimesse e/e ad impianti di riscaldamen te, aria cendizienata e simili, devranne essere rispettate tutte le nerme specifiche vigenti. Se il deflusse delle acque di scarice del fabbricate nen avviene a queta inferiere a quella dei piani interrati, devrà essere instal late un sistema di sellevamente delle acque stesse che, a giudizie dell'Uf ficiale Sanitarie, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienice. La areazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambie d'aria.

Art 35 - PIANI SEMINTERRATI

Eventuali locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede e del terreno circostante l'edificio possono essere utilizzati per destinazioni di Cat.A2 purchè: l'altezza netta sia non inferiore a m.3,60, la quota del soffitto sia in media metri 1,20 più alta della quota del marciapiede; esista una intercapedine con cunetta più bassa del pavimento e con larghezza pari ad un terzo della sua altezza; il pavimento posi su un vespaio areato e la

falda freatica e la quota di massima piena della fegnatura di scarice risul tine al di sette del piane di pesa del vespaie.

Art. 36 - PIANI TERRENI

I piani terreni se adibiti ad abitazioni e uffici, e se privi di sette stante piane seminterrate, debbene essere realizzati di almene cm. 50 dal livelle stradale ed avere il pavimente isolate con apposite vespaie e camera d'aria; la lere altezza interna utile non deve essere infériere a metri 3,00.

I piani terreni adibiti ad auterimesse, negezi, laberateri, lueghi di riuniene di use pubblice, devene avere altezza utile netta nen inferiere a mt. 3,50, salve diversa prescrizione di nerme specifiche.

I piani terreni adibiti a rimesse fine a due vetture (siane esse aute, carri a traziene animale, tratteri agriceli e simili) eppure a depositi di cicli, metecicli, carrezzine e simili, pessene avere altezza utile netta di metri 2,50.

Art. 37 - PIANI SOTTOTETTO

I piani settetette pessene essere adibiti ad abitazione, ufficie, ecc., se l'altezza media utile è di mt. 2,50 e l'altezza minima non inferiore a mt. 2,60 se l'iselamente delle ceperture è realizzate con camere d'aria e con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani settestanti.

Art. 38 - FABBRICATI IN ZONA RURALE

I fabbricati in zona rurale debbene seguire le norme igieniche di cui ai precedenti articeli e debbene, ineltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce ai fabbricati accessori quali ricevere di animali, fienili, pezzi, concimale, fosse settiche e impianti di depura zione.

In egni case i pezzi devene essere pesti a mente delle abitazioni e le fesse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai riceveri per animali.

Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione è comunque necessario che la fossa settica, riceveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo onde evitare inquinamenti.

L'Ufficiale Sanitarie può suberdinare la dichiarazione di abitabilità alla esecuzione dei lavori e eventuali migliorie delle condizioni igieniche.

I fabbricati per abitazione, di nueva costruzione e riattati, devene a vere il numere di locali igienici corrispondenti a quello degli appartamenti.

Gli edifici destinati a dermiteri, cen vitte, educandati e simili de vranne avere almene un lecale igienice per venti persene.

egni bettega artigiana ed egni pubblice esercizie saranne muniti di ap pesiti lecali igienici ben ventilati ed illuminati, anche artificialmente; il gabinette deve essere accessibile mediante lecale di disimpegne.

Nei laberatori, negli uffici e negli studi professionali il numero del le latrine devrà essere adeguate al numero del personale impiegato.

Nei pubblici esercizi, eve sia prevedibile una prelungata permanenza di numerese pubblice, devrà prevedersi une più gabinetti per il personale e ga binetti separati per il pubblice, in preporzione alle attività prevedibili del personale e del pubblice.

Per gli alberghi, pensioni, scuele e simili saranno esservate le particelari dispesizioni vigenti in materia.

Tutti i locali igienici saranne serviti da acqua cerrente ed allacciati a fegna canalizzata, avranne almene un lavabe e un W.C.. Delle dimensioni, condizioni igieniche, di ventilazione, illuminazione, disimpegno, giudicherà case per case l'Ufficiale Sanitario.

Art. 40 - MIGLIERIE IGIENICHE AI FABBRICATI ESISTENTI

Nei fabbricati esistenti debbene essere apportate le miglierie che ri sulteranne indispensabili. Tali miglierie comprendene almene l'eliminazione di locali igienici pensili e comunque esterni alle abitazioni e la detazione per egni unità di abitazione di un locale igienice areate seconde le norme di cui ai precedenti articoli. L'Ufficiale Sanitario può dichiarare inabita bile, ai sensi delle leggi vigenti, le unità di abitazioni che non raggiungo ne a sue giudizio un livello igienico accettabile.

Art. 41 - CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI

I cernicieni devene essere muniti di canali e deccia di materiali imper meabili per le scarice delle acque pievane. I tubi verticali di discesa nella parte inferiere, per un'altezza di almene mt. 1,80, devo essere cestruiti in me talle, quale ghisa e ferre. E' asselutamente vietate che le grendaie ed i tet ti versine liberamente le acque sepra i sueli pubblici. Per gli edifici a ca rattere menumentale e di particelare impertanza estetica i tubi pluviali de un

vene essere internati nelle murature per tutta la lere lunghezza.

Cape III - NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

Art. 42 - MANUTENZIONE DELLE AREE

Tutte le aree destinate alla edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico e nen ancera utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esi stenti debbeno essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Il Sindace devrà prescrivere i provvedimenti necessari per assicurare il rispette di tali condizioni sette comminatoria della esecuzione di ufficio a spese del proprietario inadempiente.

Art. 43 - DEPOSITI SU AREE SCOPERTE

I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione, fatto salve, in egni caso, l'igiene, il decore, la sicurezza.

In case di depesiti eseguiti senza auterizzazione il Sindace petrà pre muevere i prevvedimenti necessari al rispette di tali condizioni, sette com minatoria della esecuzione di ufficio a spese del proprietario inadempiente.

Cape IV - NORME DI BUCNA COSTRUZIONE

Art. 44 - STABILITA' E SICUREZZA DELLE NUOVE COSTRUZIONI

Per egni cestruzione devranne essere esservate le norme di prescrizione fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fondazioni e delle cestruzioni, nonchè sulla sicurezza degli impianti tecnologici.

Art. 45 - STABILITA' E SICUREZZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

I preprietari degli edifici hanne l'ebblige di prevvedere alla manuten ziene di essi in mede che tutte le lere parti mantengane cestantemente i re quisiti di stabilità e sicurezza richiesti dalle nerme vigenti.

Quande un edificie e parte di esse minacci revina dalla quale pessa de rivare pericele alla pubblica incelumità, il Sindace, sentite il Tecnice Ce munale, petrà ingiungere la prenta riparazione e la demolizione delle parti pericelanti, fissande le medalità del lavere da eseguire ed assegnande il ter mine precise per la esecuzione del lavere stesse, sette comminatoria della esecuzione d'ufficie a spese del preprietarie e dei proprietari inadempienti.

La manutenzione delle aree di proprietà privata anche se destinate a

strade, piazze, e spazi di use pubblice è a carice dei preprietari fine a quande nen siane perfezienate le pratiche di esprepriazione, cessione ed acquisizione.

Cape V - USO DI SUGLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

Art. 46 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI SPAZIO O SUOLO

E' vietate eccupare, anche temperaneamente, il suele e le spazie pub blice senza preventiva auterizzazione specifica del Sindace, il quale può accordarla, dietre pagamente della relativa tassa, quande ritenga l'eccupa zione stessa centrastante con il decore cittadine e non dannesa per la pub blica igiene e incolumità.

Il Sindace, sentita la Commissione Edilizia, petrà anche consentire la occupazione permanente di suele pubblice per costruzioni, quande essa conferisca decere al fabbricate che deve sergere e quande, si intende, le consentane le condizioni delle proprietà confinanti e le esigenze della viabilità.

E' vietate eseguire scavi e rempere pavimente di strade pubbliche ed a perte al pubblice transite per piantarvi pali, immettere e restaurare cen dutture settesuele, cestruire e restaurare fegne e qualsiveglia altre meti ve senza specifica auterizzazione del Sindace, in cui siane indicate le ner me da esservarsi nella esecuzione dei lavori compresi quelli di ripristine.

Il rilascie della suddetta auterizzazione è suberdinate alla relativa tassa ed al deposite di garanzia da effettuarsi nella Tesereria del Comune e sul quale il Comune avrà piene faceltà di rivalersi dalle eventuali penali e dalle spese non rimbersate dagli interessati.

Il Sindace petrà, sentita la Commissione Edilizia, concedere l'occupa zione del suele e del settesuele stradale con impianti per servizi pubblici di trasporte e con canalizzazione idrica, elettrica, ecc., eltre che con chieschi, il cui progette però devrà rispettare le norme dettate al Titele I-Cape III.

Il concessionarie, in tal case, eltre al pagamente del contribute pre scritte per l'use del suele pubblice è tenute ad esservare sette la sua per senale responsabilità tutte le necessarie cautele perchè il suele stesse non subisca danneggiamenti e purchè non sia in alcun mode intralciate e rese pe ricolese il pubblice transite.

Art. 47 - RINVENIMENTI E SCOPERTE

Oltre alle prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denunzia al

le Autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamen te al Sindaco i ritrovamenti avvenuti, aventi lo stesso presumibile interes se, che devessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi specie.

Analoghe segnalazioni vanno fatte nel corso di reperimenti di essa u mane. Le suddette persone sono tenute ad esservare e fare esservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguen za di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

Art. 48 - USO DI SCARICHI E DI ACQUE PUBBLICHE

I privati devene indicare il suele su cui depesitare i materiali di ri sulta.

I lueghi indicati per gli scarichi sene apprevati dalle Ufficie Tecnice Cemunale, sentite l'Ufficiale Sanitarie.

I materiali scaricati devranno essere sistemati e spianati, secende le indicazioni del Tecnico Comunale e, comunque, in mede da non determinare ca vità e ineguaglianze che permettane il ristagno dell'acqua.

E' vietate senza speciale permesse del Comune, servirsi per i lavori, dell'acqua defluente da fontane pubbliche e correnti in fossi e canali pubblici, nonchè deviare, impedire e comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.

Cape VI - GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA

Art. 49 - SEGNALAZIONE, RECINZIONE ED ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DEI LA VORI

In tutti i cantieri di lavere deve essere affissa, in vista del pubblice, una tabella chiaramente leggibile in cui siane indicati:

- 1) nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente, Amministra zione pubblica interessata nei laveri;
- 2) neme e cogneme e titele professionale del progettista e Direttore dei la veri;
- 3) Impresa di costruzione;
- 4) nome, cognome e qualifica dell'assistente.

Se i laveri sono eseguiti in economia diretta eltre tale esplicita dichia razione devranne risultare nella tabella i nominativi dei responsabilit tec nici della costruzione e delle eventuali demolizioni.

Qualsiasi cantiere devrà essere decentemente recintate per l'altezza indicata nella cencessiene e detate di razionale latrina prevviseria.

Le recinzioni dovranno essere dotate di lanterne rosse in ogni angole, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese a cura di chi gestisce il cantiere durante l'intere erario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature e di catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ere di sospensione dei lavori.

Il Sindace petrà consentire le esenzioni dall'obbligo della recinzione quando:

- a) si tratti di laveri di peca entità e di breve durata;
- b) si tratti di laveri esclusivamenti interni;
- c) si tratti di tinteggiature, di prespetti, brevi opere di restaure esterne, ripuliture di tetti;
- d) estine ragioni di pubblice transite.

Salve nel case in cui al punte b), tuttavia, devranne essere dispesti nella via settestante e adiacente, idenee segnalazioni luminose e di altre tipe, che avvertane i passanti del pericele, ed il prime pente di servizio nen petrà essere costruite ad altezze inferiori ai mt. 2,50 dal suele e nel punte più basse dall'armatura del pente stesse, il quale devrà essere costruite in mede da costituire sicure ripare per le spazio settestante.

Art. 50 - PONTI E SCALE DI SERVIZIO

I penti, cavalletti, le scale di servizio e le installature debbeno es sere poste in opera con le migliori regole d'arte in modo da prevenire qual siasi pericole sia per gli operai che per i terzi. Le funi delle macchine adi bite al sollevamento dei materiali debbeno essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li con tengono.

E' vietate cestruire penti e perre assi a sbalze sepra il suele pubbli ce senza particelare auterizzazione comunale.

In case di cattiva costruzione di un pente e di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalze, sentite il Tecnice Comunale, il Sindace devrà erdinare l'immediata sgombere del pente e la rimezione degli assi ritenuti pericolesi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabili tà penali degli aventi causa.

Art. 51 - SCARICO DEI MATERIALI - DEMOLIZIONI - NETTEZZA STRADE ADIA CENTI AI CANTIERI

E' assolutamente vietate gettare, tante dai penti di servizie che dai

tetti e dall'interne delle case, materiale di qualsiasi genere.

Durante i laveri, specie se di demelizione, devrà essere evitate l'ec cessive sellevamente di pelvere mediante opportuna bagnatura.

Il gestere del cantiere deve prevvedere ad assicurare il cestante mante nimente della nettezza nella pubblica via per tutta la estensione della ce struzione e le immediate vicinanze.

Il trasperte dei materiali utili e di rifiute devrà essere fatte in me de da evitare egni deposite e accatastamente lungo le strade interne dell'a bitate, salve speciale auterizzazione del Sindace e qualera non intralci il pubblice transite. Quande ciò accade, il gestere del cantiere è tenute a prev vedere alla immediata rimezione dei materiali della parte di strada pubblica su cui ne è avvenute il deposite.

Art. 52 - RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DI OPERE

L'assuntère dei laveri (e, se i laveri sene cendetti in ecenemia, il preprietarie) e l'assistente, debbene adettare sette la piena ed esclusiva respensabilità, tutti quei mezzi e prevvedimenti ed accergimenti necessari per evitare periceli di qualsiasi genere che pessane prevenire dalla esecuzie ne delle epere.

Il Sindace petrà far controllare da Funzionari e da Agenti, la ideneità dei provvedimenti di cui sepra, e, eve le ritenga eppertune, erdinare mag gieri cautele, senza che cen ciò si attenui la responsabilità dei seggetti di cui al comma precedente.

Art. 53 - RIMOZIONE DELLE RECINZIONI

Immediatamente depe il compimento dei lavori il costruttore deve provve dere alla rimozione dei posti, barriere e recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da egni in gombro o impedimento.

In case di inadempienza il Sindace petrà erdinare l'esecuzione d'ufficie a spese del proprietarie e salve le sanzieni previste dalle norme vigenti.

In egni case, trascerse un mese dalla sistemazione delle epere, devrà cessare egni eccupazione di suele pubblice cen materiale, penti e puntellature.

SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gape I - PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 54 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PROVVEDIMENTI PER LE OPERE ARBITRARIE

Il mancate versamente del contribute nei termini di cui al precedente articole 11 comperta:

- a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;
- b) la corresponsione di una penale pari al doppie degli interessi legali qua lora il versamente avvenga negli ulteriori trenta giorni;
- c) l'aumente di un terze del contribute devute, quande il ritarde si pretrag ga eltre il termine di cui alla precedente lettera b).

La vigilanza sulle costruzioni è esercitata dal sindace ai sensi dell'ar ticole 32 della legge 17 agoste 1942 n. 1150.

Le epere eseguite in totale differmità e in assenza della concessione debbene essere demolite, a cura e spese del proprietario, entre il termine fissate dal sindace con ordinanza.

In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistone, al patrimonio indisponibile del Comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco.

L'ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal pretere nella cui giurisdi zione ricade il Comune interessate e costituisce titele per la trascrizione nei registri immebiliari e per la immissione in pessesse.

Contre l'ordinanza del sindace può essere presentate ricorse al tribu nale amministrative regionale competente per territorie.

Gli atti giuridici aventi per eggette unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli eve da essi non risulti che l'acquirente era a conescenza della mancanza della concessione.

Qualora l'opera eseguita in totale differmità e in assenza della con cessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali evvere non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del sue cestruttere.

In case di annullamente della concessione, qualera non sia possibile la rimezione dei vizi delle procedure amministrative e la riduzione del ripri stino, il sindace applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale del le opere e lore parti abusivamente eseguite, valutate dall'ufficie tecnice

- 26 -

erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte del Comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'articole 2 del regio decrete 14 apri le 1910 n. 639, che è emessa dal sindace del Comune interessate.

Le opere realizzate in parziale difformità della concessione debbono es sere demolite a spese del concessionario.

Nel case in cui le opere differmi non pessone essere rimesse senza pre giudizie della parte conforme, il sindace applica una sanzione pari al deppie del valore della parte dell'opera realizzata in differmità dalla concessione.

Non si procede alla demolizione ovvere all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazioni di varianti, purchè es se non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modi fichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione.

Le varianti devranne comunque essere approvate prima del rilascio del certificate di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale differmità dalla concessione, o in assenza di essa, su sueli di proprietà delle State e di enti territoriali, sone gratuitamente acquisite, rispettivamente al demanie delle State e al patrimenie indispenibile degli enti stessi (salve il petere di ordinarne la demelizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttere entre sessanta gior ni, qualera l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambien tali). In case di mancata esecuzione dell'ordine, alla demelizione provvede il Comune, con recupere delle spese ai sensi del regio decrete 14 aprile 1910 n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente differmi dalla concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interes sati.

E' vietate a tutte le aziende eregatrici di servizi pubblici di semmini strare le lere ferniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

Art. 55 - ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI

Il Sindace per metivi di pubblice interesse, petrà, sentita la Commissione Edilizia, e, se del case, l'auterità urbanistica territorialmente competen te, ordinare la demelizione di cestruzione e la rimozione di strutture occupanti e restringenti le sedi stradali ed eseguire a termine delle norme che

vigevane all'epeca della lere cestruzione, salve il pagamente dell'indennità spettante ai preprietari.

La rimezione delle strutture spergenti sul suele pubblice quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grendaie, tetteie, seprapassaggi, impeste di perte e di finestre aperte all'esterne, ecc., deve essere prescritta eve nen sia asselutamente urgente ed indifferibile, in eccasione di neteve li restauri e trasfermazioni degli stessi edifici e parti in questione.

Art. 56 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I laveri di qualsiasi genere nen ancera iniziati alla data di entrata in vigere del presente Regelamente sene seggette alle dispesizioni in esse dettate.

I laveri già iniziati in base alle auterizzazioni precedentemente ette nute petranne essere ultimati, entre i limiti consentiti dalle leggi vigenti all'epeca ma devranne unifermarsi alle norme presenti in quante applicabili.

Entre cinque anni dall'entrata in vigere del presente Regelamente pe tranne essere riviste, medificate ed eventualmente revecate tutte le autoriz zazieni relative all'eccupazione permanente di suele pubblice assentite in base alle precedenti disposizioni.

TITOLO IV

DISCIPLINA URBANISTICA

Capo I - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI

Art. 57 - INDICI E PARAMETRI

L'utilizzazione delle aree, ai fini dell'edificazione consentita dalle strumente urbanistice, anche in relazione alle destinazioni d'use, è regela ta dagli indici e dai parametri definiti nell'art.23, riferiti ai tipi edili zi descritti nelle strumente urbanistice stesse.

Art. 58 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI

I parametri per la definizione tipologica sono dati dal P.d.F. mediante indici operativi di cui il presente Regolamento precisa i criteri di determi nazione e le modalità di controllo; essi riguardano le densità territoriali e fondiarie (indice di fabbricabilità territoriale, indice di fabbricabilità fondiaria, densità di popolazione sul territorio), gli elementi per il calco le delle altezze e del volume, il rapporto di copertura e i criteri per de

terminare i distacchi.

1) St. - Superficie territoriale

Per superficie territeriale, sulla quale si applica l'indice di fabbrica bilità territeriale, si intende un'area comprendente le aree per l'urbanizza zione primaria e secondaria e la superficie fondiaria. La superficie territeriale va misurata al nette delle zone destinate alla viabilità del P.d.F. (strade, nedi stradali, parcheggi, aree di rispette) e delle strade pubbli che esistenti perimetralmente all'area, e al lorde delle strade esistenti previste dal P.d.F. internamente all'area.

2) Sf. - Superficie fendiaria

Per superficie fendiaria (sulla quale si applica l'indice di fabbricabili tà fendiaria If.) si intende quella parte di area residua edificatoria che ri sulta dalla superficie territoriale St. deducendo le superfici per opere di urbanizzazione primaria St, e, quando richiesto, la superficie per opere di urbanizzazione secondaria S2. La superficie fendiaria può essere suddivisa in letti dimensionati secondo la minima unità di intervento.

- 3) S1 Superficie per epere di urbanizzazione primaria che comprende le aree destinate a:
- a) strade;
- b) spazi di sesta e parcheggie;
- c) aree di verde primarie.
- 4) S2 Superficie per epere di urbanizzazione secondaria che, a norma del punto 2° del comma V dell'Art.28 della Legge urbanistica vigente, comprende le aree destinate ad epere per la pubblica istruzione, attrezzature degli spazi pubblici destinati a parce e per il gioce e le spert, attrezzature pubbli che culturali e seciali, amministrative, sanitarie, religiose.
- 5) Sm. Superficie minima di intervente (Im)

Area minima richiesta dalle norme delle diverse zone per gli interventi sia preventivi che diretti.

6) Rc. - Rapporte massime di copertura:

E' date dal rapporte tra la projezione orizzontale della superficie lorda del piane di maggiore estensione dell'edificio e la superficie del lotto; non vi saranno incluse le projezioni orizzontali delle pensiline e dei balconi purche questi non abbiano una lunghezza maggiore di m.5 ed un aggetto maggiore di mt. 1,50.

7) It. - Indice di fabbricabilità territoriale

Esprime il velume massime, in mc., costruibile per egni mq. di superficie territoriale St. (mc/mq).

8) If. - Indice di fabbricabilità fondiaria

Esprime il velume massime, in mc., cestruibile per egni mq. di superficie fendiaria Sf. (mc/mq).

9) H - Altezza massima del fabbricate

L'altezza di un edificie (e perzione di edificie) è stabilita dalla differenza tra la queta della strada e del terrene circestante, una velta sistemate, e la queta dell'estradesse dell'ultime selaie di piane abita bile, comprese l'attice anche se arretrate rispette al file del fabbricate.

Per gli edifici che sergene su terrene in pendie, a mene di norme specia li dettate dagli strumenti urbanistici vigenti, si assumerà la media delle quete degli spazi circestanti l'edificie medesime.

In riferimente alla queta più alta, se trattasi di copertura con tette a falde, evvere di velta, la queta di riferimente sarà la queta media delle inclinate interne della falda del tette e delle tangenti delle velte.

- 10) V Volume
- a) elementi edilizi computabili nellivolume:
 - i cerpi aggettanti del perimetro di base (vani in aggette, bew windews e balconi con parapetti ciechi) che abbiane una lunghezza maggiere di m. 5 ed un aggette maggiere di mt. 1,50.
 - le auterimesse e/e i parcheggi coperti;
- b) elementi edilizi nen computabili nel volume:
 - i velumi tecnici (i camini, le canne di areaziene, gli elementi di acces se al tette e di cenclusiene del vane scala, gli spazi di manevra degli ascenseri, nenchè gli eventuali serbatei) nen sene cemputabili nel ve lume, purchè centenuti nei limiti strettamente indispensabili e purchè destinati agli usi che cempetene ad essi. Il medesime criterie verrà usa te per i perticati destinati ad use cellettive e per i pertici, anche se destinati ad use cendeminiale, di edifici su piletis, quande l'area ceperta del piane del pertice sia destinata ad impianti tecnici e servi zi e nen superi comunque il 30% della superficie su cui grava l'edificie. Nen sarà, infine, computate nel velume fabbricabile (e fabbricate) la queta parte cerrispendente alla differenza di queta tra il pavimente del prime piane abitabile ed il piane della strada e del terrene circostan te, una velta sistemate, quande essa nen ecceda i m. 0,50 e sempre che al di sette del prime piane abitabile non esistane seminterrati, cantine, auterimesse e comunque vani interrati a qualsiasi use destinati.

- 20 -

- Se la queta del pavimente del prime piane abitabile è inferiore al france ammesse è da quella queta che si deve computare l'altezza per la determinazione del volume. Ove il pavimente si sviluppi ad una queta su periore a m. 0,50 l'altezza sarà misurata a partire dalla queta strada le e dal terrene circostante. La norma risponde alle finalità di ageve lare un congrue isolamente dal terrene senza determinare sensibili de curtazioni del volume fabbricabile ammesse.
- 11) Distacchi:
- a) Dc. Distacce dai confini: è la distanza tra la preiezione erizzentale

 dell'edificie, valutata come la punto 6) con l'aggiunta della preie

 sione erizzentale di quei corpi aggettanti che abbiano una lunghez

 za maggiere di mt. 5 ed un aggetto maggiore di mt. 1,50., e la linea di confine
- b) Df. Distanza fabbricati: è la distanza minima tra la preiezione erizzon
 tale del fabbricate e quella dei fabbricati contermini, valutati

 deme al punto 6); con l'aggiunta delle preiezioni erizzontali di
 quei corpi aggettanti con le caratteristiche di cui al punto a).
- e) Rs. Distanza dalle strade: è la minima distanza tra il ciglie stradale interne e la preiezione della facciata del fabbricate prespiciente la strada. Vedi DI 1.4.1968 n. 1404.
- Si intendene per spazi interni le aree sceperte circendate da edifici per una lunghezza superiere ai 3/4 del perimetre. Sene classificati nei seguenti tipî:
- a) Ampie certile: si intende per ampie certile une spazie interne nel quale la nermale minima libera davanti ad egni finestra è superie re ed uguale a una velta l'altezza della parete antistante, cen un minime di mt. 10,00. 25,00.
- b) Patie: si intende per patie le spazie interne di un edificie ad un sel pia ne, a all'ultime piane di un edifice a più piani, con nermali mini me nen inferieri a m. 6,00 e pareti circostanti di altezza nen su periore a mt. 4,00.
- e) Certile: si intende per certile une spazie interne nel quale la normale libera davanti ad egni finestra è superiere a mt. 6,00 e la su perficie del pavimente superiere ad I/5 di quella delle pareti che la circendane.
- d) Cavedie: si intende per cavedie une spazie interne di superficie minima superiore a 1/12 di quella delle pareti circostanti, le quali

nen abbiane altezza superiere a mt. 20,00 e cen una nermale minima davanti ad egni finestra nen inferiere a mt. 2,00.

N.B.: Tra tutti gli indici e parametri fissati nelle norme tecniche di attua zione sono sempre più vincelanti gli indici di fabbricabilità fondia ria e territoriale.